



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XII

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 – 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Ordinanza contingibile e urgente – Registro Ordinanze Sindacali n° 642./2012

DIVIETO del GIOCO DEL PALLONE sul SAGRATO e sulla piazza SAN GIOVANNI

IL SINDACO

- **Premesso** che sono pervenute numerose segnalazioni con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare il sagrato e la piazza San Giovanni quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone;
- **Considerato** che dagli accertamenti effettuati dai competenti uffici comunali risulta corrispondente al vero quanto lamentato;
- **Ritenuto** che per le modalità di svolgimento, siffatte pratiche sportive possono concretamente causare pericolo agli avventori degli esercizi di somministrazione ubicati, con pedane e dehors, sulla piazza, produrre ingenti danni al patrimonio pubblico e privato insistente nella piazza e nei dintorni di essa, danni potenzialmente irreparabili alla cattedrale di San Giovanni Battista e, più in generale, alla sicurezza delle persone che transitano nell'agorà, tra le quali, com'è noto, vi sono molte persone anziane o nelle strade che intersecano detta piazza con i veicoli;
- **Rilevata** la necessità, soprattutto in vista dell'arrivo della bella stagione, di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo della piazza per lo svolgimento dei suddescritti giochi e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;
- **Atteso** che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro della Città;
- **Preso atto** della sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 7 aprile 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (testo unico

sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n° 92 (misure urgenti in materia di sicurezza urbana), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n° 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- **Ritenuta** la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni illustrate compiutamente nella parte premissiva, per la stagione primaverile, estiva ed autunnale, un provvedimento contingibile, urgente e temporalmente limitato, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, giocando a pallone nella piazza o nel sagrato;
- **Considerato** che la materia trova nell'ordinamento una parziale disciplina, prevedendo il Codice della Strada soltanto delle limitate ipotesi di divieti di effettuare giochi sulla carreggiata;
- **Visto** l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati *“al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 che, in applicazione del comma 4 *bis* dell'art. 54 D. Lgs 18/08/2008 n° 267 (ai sensi del quale *“con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana”*), attribuisce al Sindaco il potere di prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; (art. 2 lett. b);
- **Visto** l'articolo 7 *bis* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

sulla piazza, sotto i portici e sul sagrato di San Giovanni Battista, dal 22 marzo al 31 ottobre, nelle more che la materia trovi una organica disciplina nel regolamento di polizia urbana:

- 1) è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento;
- 2) sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che mediante il lancio di attrezzi od oggetti possono recare, oltre che molestie o disturbo alle persone o mettere in pericolo l'incolumità delle stesse, danni agli edifici di interesse storico e artistico o parti di essi.

- 3) sono esentati dal rispetto della presente ordinanza i bambini accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, purchè utilizzino un pallone che per peso e consistenza sia inoffensivo, inidoneo a produrre effetti dannosi sul patrimonio e sulle persone

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 a euro 500,00;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

DISPONE

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Ragusa, sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'albo pretorio del Comune come per legge;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.gov.it);
- trasmessa al settore VI, Cultura, Istruzione, Sport e attività del tempo libero, per informazione, al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice Amministrativo competente per territorio (Tribunale Amministrativo Regionale - Catania) entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ragusa, 27 marzo 2012

Il Sindaco
Nello Dipasquale